

## CONDIZIONI DI GRADIMENTO DEL TORINO FC

Premesso che

- a) il 4 agosto 2017 la LNPA con la FIGC, le altre leghe, AIC, AIAC e AIA hanno firmato, insieme al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al CONI, un Protocollo d'Intesa che ha l'intento di "realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici" al fine di tutelare e promuovere la "dimensione sociale del calcio";
- b) uno degli strumenti previsti dal Protocollo d'Intesa è la responsabilizzazione delle società professionistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l'introduzione di un "Codice di Condotta" e di un c.d. "sistema del gradimento", che è uno strumento per escludere dagli stadi, per un periodo adeguato, i soggetti che non mantengono un comportamento conforme al loro Codice di Condotta;
- c) con l'adozione di queste "Condizioni di Gradimento", che integrano il regolamento d'uso dello Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino FC intende attivarsi per garantire a chi si rechi allo stadio un ambiente sicuro e adatto ad ogni spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini;
- d) il Torino FC condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge;
- e) ai sensi di queste Condizioni di Gradimento per "Stadio" si intendono tutte le aree di pertinenza dello Stadio Olimpico Grande Torino compresa l'area riservata esterna;
- f) tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ad eventi organizzati dal Torino nello Stadio devono rispettare le Condizioni di Gradimento ed il regolamento d'uso dello Stadio (nel seguito, "Regolamento d'Uso"), che contengono i principi etici e i comportamentali primari per il Torino FC, così come le iniziative che saranno intraprese contro chiunque violi le relative prescrizioni;
- g) nelle Condizioni di Gradimento è regolamentato il cd. "sistema di gradimento", mediante il quale Torino FC valuterà e gestirà le condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati;
- h) Condizioni di Gradimento e Regolamento d'Uso sono parte integrante del regolamento contrattuale tra il Torino FC e ciascun partecipante ad eventi organizzati dal Torino nello Stadio;

Visto

l'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

sono adottate le presenti "**Condizioni di Gradimento**", che vengono disciplinate secondo le modalità di seguito indicate.

### Art. 1 - Principi

- 1.1 Il Torino FC rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione e ogni comportamento in contrasto con i principi di correttezza e probità.
- 1.2 Nel rispetto dei principi rappresentativi della tradizione e dell'identità sportiva del Torino FC, sono vietate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile. A titolo meramente esemplificativo, oltre a tutto quanto espressamente previsto nel Regolamento d'Uso, è vietato:
  - (a) adottare manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui "social media" (inclusi, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, social gaming, social network, video sharing, virtual world, ecc.);

- (a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
- (b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati del Torino FC o di altre società con l'obiettivo di alterare il risultato di una gara;
- (c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
- (d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati del Torino FC o di altre società sportive per l'ottenimento di indebiti benefici;
- (e) utilizzare illecitamente o contraffare marchi di proprietà del Torino FC o di cui quest'ultima sia comunque licenziatario;
- (f) riprodurre video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d'autore del Torino FC (ad es., diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva, ecc.).

A tutti coloro che si rendano responsabili di queste condotte il Torino FC revocherà il proprio "gradimento", secondo quanto previsto nell'art. 2 che segue.

- 1.3 Possono altresì essere valutate dal Torino FC tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla società sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all'immagine del Torino FC (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di *betting*), anche se non espressamente comprese nel precedente comma 1.2.
- 1.4 Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 che segue, sono rilevanti le violazioni di cui sopra che siano collegate direttamente ad un evento calcistico (*di seguito*: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono. Ai fini delle presenti Condizioni di Gradimento, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dal Torino FC, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali.

### Art. 2 - Gradimento - Sanzioni

- 2.1 Il "sistema di gradimento" (*di seguito*: Gradimento) è uno strumento di natura privatistica. Nell'esercizio di tale strumento, il Torino FC ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l'efficacia, se già venduto, nei confronti di persone che risultino "non gradite" in quanto si siano rese responsabili della violazione dei principi e delle regole previste all'art. 1 delle presenti Condizioni di Gradimento. In particolare, in caso di violazione delle presenti Condizioni di Gradimento e/o del Regolamento d'Uso, il Torino FC potrà adottare le seguenti sanzioni:
  - (a) diffida al rispetto delle Condizioni di Gradimento e/o del Regolamento d'Uso;
  - (b) allontanamento dallo Stadio anche in corso di gara;
  - (c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell'abbonamento;
  - (d) rifiuto a contrarre in relazione all'acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all'acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.
- 2.2 Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del titolo di accesso dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli

di accesso o programmi di fidelizzazione.

#### **Art. 3 - Condizioni**

- 3.1 L'irrogazione delle sanzioni non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. Eventuali importi già incassati dal Torino FC saranno da quest'ultimo trattenuti a titolo di penale convenzionale ex art. 1382 c.c..
- 3.2 La persona dichiarata "non gradita" può cedere a terzi il titolo già acquistato, nel rispetto del Regolamento d'Uso, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.
- 3.3 Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.
- 3.4 Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un'altra condotta rilevante ai fini delle presenti Condizioni di Gradimento, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si cumula a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.
- 3.5 Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione agli Eventi che si svolgono presso lo Stadio, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

#### **Art.4 - Pubblicità**

Le presenti Condizioni di Gradimento sono pubblicate sul sito [www.torinofc.it](http://www.torinofc.it), affisse all'interno dello Stadio Olimpico Grande Torino, presso le biglietterie ivi presenti nonché presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

#### **Art.5 - Modalità di rilevazione delle condotte**

Il Torino FC può rilevare i comportamenti rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, dal Delegato alla Sicurezza e/o da altro personale del Torino FC;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network*, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini delle presenti Condizioni di Gradimento;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

#### **Art.6 - Parametri di valutazione**

L'individuazione della sanzione concretamente applicabile in relazione alle condotte di cui all'art. 1 è rimessa discrezionalmente al Torino FC, anche secondo i seguenti parametri di valutazione:

- a) il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un'evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
- b) la tipologia del bene giuridico "aggredito";
- c) il comportamento pregresso che sostanzialmente una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- d) il comportamento successivo che sostanzialmente un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno del Torino FC derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
- e) il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero complice.

#### **Art.7 - Durata dei provvedimenti**

- 7.1 La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso e valutata secondo i criteri riportati all'art. 6.
- 7.2 Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.
- 7.3 Tramite apposita piattaforma informatica il Torino FC provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di

sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di *ticketing* delle proprie partite interne, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di *privacy* di volta in volta vigente.

#### **Art.8 - Procedure**

- 8.1 La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all'emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, cui il Torino FC può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.
- 8.2 Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare al Torino FC le proprie "giustificazioni", per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.
- 8.3 Entro i successivi 10 giorni il Torino FC deciderà in ordine a tale richiesta. Decorsi 10 giorni dalla richiesta senza che il Torino FC si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

#### **Art.9 - Minori**

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio del Torino FC, può essere accompagnato allo Stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

#### **Art.10 - Rapporti con altri procedimenti**

- 10.1 I fatti commessi all'interno dello Stadio, che integrino anche violazioni del Regolamento d'Uso, potranno essere sanzionati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.
- 10.2 L'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi. L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto Torino FC di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione